



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/1994
Consiglio Comunale n° 36 del 27/09/1999



Indice	pag.
Capo I - Disposizioni generali	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Competenze	4
Art. 3 – Responsabilità	4
Art. 4 – Servizi a pagamento	4
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	4
Capo II – Feretri	5
Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 7 – Verifica e chiusura feretri	5
Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	5
Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri	6
Art. 10 – Piastrina di riconoscimento	6
Capo III – Trasporti funebri	6
Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso	6
Art. 12 – Trasporti funebri	6
Art. 13 – Norme generali per i trasporti	7
Art. 14 – Riti religiosi	7
Art. 15 – Trasferimento di salma senza funerale	7
Art. 16 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	7
Art. 17 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	7
Art. 18 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero	8
Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero	8
Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti	8
Art. 21 – Disposizioni generali – Vigilanza	8
Art. 22 – Reparti speciali nel cimitero	9
Art. 23 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	9
Art. 24 – Campi di inumazione	9
Art. 25 – Piano regolatore cimiteriale	9
Capo V – Inumazione e tumulazione	10
Art. 26 – Inumazione	10
Art. 27 – Cippo	10
Art. 28 – Tumulazione	11
Capo VI – Esumazioni ed estumulazioni	11
Art. 29 – esumazioni ordinarie	11
Art. 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	11
Art. 31 – Esumazione straordinaria	11
Art. 32 – Estumulazioni	12
Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	12
Art. 34 – Raccolta delle ossa	12
Art. 35 – Oggetti da recuperare	12
Art. 36 – Disponibilità dei materiali	13
Capo VII – Cremazione	13
Art. 37 – Crematorio	13
Art. 38 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione	13
Art. 39 – Urne cinerarie	13
Capo VIII – Polizia dei cimiteri	14
Art. 40 – Orario	14
Art. 41 – Disciplina dell'ingresso	14
Art. 42 – divieti speciali	14
Art. 43 – Riti funebri	14

Art. 44 – Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.	14
Art. 44 – Fiori e piante ornamentali	15
Capo IX – Tipologie e manutenzione delle sepolture	15
Art. 45 – Sistemi e durata delle sepolture	15
Art. 46 – Concetto di concessione	15
Art. 47 – Tipi di sepolture private	15
Art. 48 – Modalità di concessione	16
Art. 49 – Decorrenza delle concessioni	16
Art. 50 – Obblighi dei concessionari di sepolture private	16
Art. 51 – Doveri dei concessionari	17
Art. 52 – Decadenza	17
Art. 53 – Restituzione di sepolture per trasferimento – Rimborsi	17
Capo X – Imprese e lavori privati	18
Art. 54 – Accesso al cimitero	18
Art. 55 – Permessi di costruzione	18
Art. 56 – Modalità per il rilascio dei permessi	18
Art. 57 – Caratteristiche tecniche di costruzione	18
Art. 58 – Commissione edilizia	19
Art. 59 – Materiali di scavo	19
Art. 60 – Depositi materiali	19
Art. 61 – Divieto di sosta dei veicoli	20
Art. 62 – Responsabilità	20
Art. 63 – Orario di lavoro	20
Art. 64 – Lampade votive	20
Art. 65 – Posa lapidi – Iscrizioni	20
Art. 66 – Vigilanza lavori	20
Art. 67 – obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	21
Capo XI – Imprese pompe funebri	21
Art. 68 – Funzioni – Licenza	21
Art. 69 – Divieti	21
Capo XII – Disposizioni finali e norme transitorie	22
Art. 70 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	22
Art. 71 – registro delle sepolture	22
Art. 72 – Annotazioni nel registro	22
Art. 73 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	22
Art. 74 – Competenza	22
Art. 75 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio	23

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla sorveglianza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi a pagamento

1. Per le operazioni cimiteriali si applicano le tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente regolamento, di cui forma parte integrante.
2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di stato civile è tenuto su supporto cartaceo a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del d.p.r. 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo II – Feretri

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuola imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità. (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. , potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del d.p.r. 285/1990;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28, e 29 del d.p.r. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del d.p.r. 285/1990;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della

USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 285/1990.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo, recante il cognome e il nome della salma contenuta, le date di nascita e di morte e il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte gli altri eventuali dati certi.

Capo III – Trasporti funebri

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. L'orario, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco.
2. il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 t.u. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, al deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 12 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da ditte private autorizzate con i mezzi di cui all'art. 20 del d.p.r. 285/1990.
2. I trasporti funebri sono a carico del Comune quando i richiedenti siano iscritti nell'elenco dei poveri o si tratti di persone decedute senza congiunti che possano provvedere al servizio.

3. In ogni altro caso, compresi i servizi o trattamenti speciali, il trasporto funebre è a totale carico del richiedente.

Art. 13 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del d.p.r. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. la salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 15 – Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la visita dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del d.p.r. 285/1990

Art. 18 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con r.d. 01/07/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.p.r. 285/1990 nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.
In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28, e 29 del d.p.r. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

Art. 21 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede a mezzo di personale dipendente a ciò incaricato.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e di traslazione di salme, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.p.r. 285/1990.

Art. 22 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 23 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che intendono essere ivi ospitate
3. ne i reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 24 – Campi di inumazione

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del d.p.r. n. 285/1990 e dal successivo art. 25.

Art. 25 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L. Si applica l'art. 50 della legge n. 142/90
3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) Campi di inumazione
 - b) Campi per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) Cellette ossario;
 - d) Nicchie cinerarie;
 - e) Ossario comune;
 - f) Camera mortuaria;
5. la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.p.r. 285/1990
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, e relative dimensioni.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo V – Inumazione e tumulazione

Art. 26 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 27 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di mt. 0,70 di larghezza, mt 1,60 di lunghezza e cm 20 di altezza e/0 di una lapide secondo quanto indicato dall'art. 65.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del d.p.r. 285/1990

Art. 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in operaie murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo IX del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del d.p.r. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.p.r. 285/1990

Capo VI – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 29 – esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d.p.r. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
2. Annualmente il responsabile succitato curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 31 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del d.p.r. n. 285/90
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dalla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 32 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, previa stesura, entro il mese di settembre di ogni anno, da parte del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile di apposito tabulato con l'indicazione delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario etto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del r.d. n. 2701/1865 e successive modificazioni.

Art. 34 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune; salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 35 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamati e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere

liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo VII – Cremazione

Art. 37 – Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 38 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, primo comma, del d.p.r. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 39 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

Capo VIII – Polizia dei cimiteri

Art. 40 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 5 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 41 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai ragazzi quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 42 – divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - k) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 43 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Polizia Urbana.

Art. 44 – Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi decorsi e facilmente deperibili su autorizzazione del Sindaco.
2. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto.

3. Anche per le modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 44 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'operatore cimiteriale toglierà e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Capo IX – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 45 – Sistemi e durata delle sepolture

1. Le sepolture, quanto a sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione; quanto a tipo, quelle ad inumazione possono essere comuni, solamente private quelle a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra eseguite secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Reg. Pol. M.; sono comuni, quelle nei reparti comuni, le quali hanno durata legale di un decennio.
3. Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia per 99 anni e nei loculi costruiti dal Comune per 30 anni.
4. Sono pure a tumulazione le sepolture nelle cappelline private costruite sopra terra su area concessa in uso novanta novennale.
5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie – ossari e loculi sono a carico dei concessionari, in solido, se vi sono più concessionari.

Art. 46 – Concetto di concessione

1. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepolture privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.
2. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo, di cui agli artt. dal 90 al 94 del Reg. Pol. M.
3. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
4. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ad aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.
5. La concessione può essere soggetta:
 - a) A revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente.
 - b) A decadenza nei casi di cui l'art. 52, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempimento alle clausole contrattuali;
 - c) A rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'art. 53.Per le sepolture private, specifiche norme sono dettate agli articoli seguenti.

Art. 47 – Tipi di sepolture private

Le sepolture private disponibili si distinguono come in appresso:

- loculi individuali costruiti dal Comune, da concedersi per un trentennio ed ossari di famiglia in uso trentennale
- ossari individuali da concedere per trenta anni
- cellette per urna cineraria in uso trentennale
- aree in concessione novanta novennale sulle quali possono essere eretti: sarcofaghi, edicole, cappelline.

Art. 48 – Modalità di concessione

1. Gli ossari e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia.
2. I loculi potranno essere concessi esclusivamente per le tumulazioni di familiari deceduti. Viene pertanto esclusa ogni concessione di questo tipo per la futura tumulazione di persone in atto viventi. In deroga a quanto precedentemente stabilito, è consentito, che il coniuge vivente del defunto possa ottenere in concessione il loculo immediatamente successivo, secondo la numerazione di cui all'art. 57, comma 16. E' tassativamente esclusa l'assegnazione di nuovo loculo a persona già titolare di concessione per trasferire la salma del congiunto nell'ambito dello stesso cimitero.
3. Per ottenere la concessione di loculi ossari e cellette cinerarie, deve essere presentata regolare domanda all'ufficio contratti indicando chiaramente la specie della sepoltura richiesta, il cognome, nome data e luogo di nascita e domicilio del richiedente e codice fiscale, le generalità complete della salma da tumulare con il luogo di nascita, l'età, il luogo e la data di morte.
4. La concessione di area per la costruzione di cappellina funeraria di famiglia si ottiene con le stesse modalità; la domanda, nella quale debbono essere indicate le misure dell'area richiesta, deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale per conferma delle misure e, se trattasi di aree lottizzate, per il controllo del lotto indicato nella planimetria.
5. L'ufficio contratti cura l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.
6. Le concessioni cimiteriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 c.c., sono oggetto di atto scritto.

Art. 49 – Decorrenza delle concessioni

1. La decorrenza della concessione di loculi, ai fini del calcolo del trentennio, si calcola dalla data della stipula del contratto.
2. La decorrenza della concessione di aree cimiteriali per l'edificazione di cappelle private si calcola dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione.
3. La decorrenza della concessione di cellette per urna cineraria e ossari si calcola come per la concessione di aree cimiteriali.
4. A richiesta degli interessati è consentito, per una sola volta, il rinnovo per il periodo di anni 15 (quindici), dietro il pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe vigenti.

Art. 50 – Obblighi dei concessionari di sepolture private

1. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla presentazione del progetto, all'inizio ed all'ultimazione dei lavori entro i termini, con le modalità e le cautele fissati dal c.c. in apposito disciplinare.
2. Trascorsi i termini di cui al primo comma, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 2% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini suesposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo i due terzi dell'importo della concessione (art. 93 Reg. Pol. M.), con trattenuta della eventuale penale non pagata (art. 53).

3. Le aree per edificazione di sepolture private deputate a tomba di famiglia possono essere concesse sia a singoli che a più persone tra loro legate da vincoli familiari.
4. Le tombe di famiglia, nell'ambito del periodo di durata novanta novennale della concessione del terreno su cui vengono edificate, possono essere legittimamente trasmesse solo agli eredi e successori legittimi e non possono essere fatte oggetto di commercio per scopo di lucro.

Art. 51 – Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novanta novennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

Art. 52 – Decadenza

1. prima della scadenza del termine della concessione, s'intendono in ogni caso decadute le sepolture che risultano non sistemate nel termine assegnato dall'Amministrazione o che si trovino in stato di completo abbandono.

Ai concessionari, viene notificata specifica diffida.

Nel caso di irreperibilità del concessionario, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso. Decorsi 3 mesi dalla data della notifica della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica all'albo pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni, intercalate da un periodo di 10 giorni.

Pronunciata la decadenza dei menzionati, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto.

Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili all'ordinaria e straordinaria manutenzione o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Rivelandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 53 – Restituzione di sepolture per trasferimento – Rimborsi

1. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene fissato come in appresso:

- a) Per le concessioni trentennali: stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione:
 - dal primo al quinto anno: 2/3
 - dal sesto al ventesimo anno: 1/3
 - dal ventunesimo al trentesimo anno: nessun rimborso;
- b) per le concessioni novantanovennali, fermo il periodo d'uso dalla data di concessione:
 - dal primo al quinto anno: 2/3;
 - dal sesto al ventesimo anno: 1/2;
 - dal ventunesimo al cinquantesimo anno: 1/3;
 - oltre il cinquantesimo anno: 1/5.

Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità.

Capo X – Imprese e lavori privati

Art. 54 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Detti imprenditori o ditte debbono essere di gradimento dell'Amministrazione ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 55 – Permessi di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera - nuova opera o modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In quest'ultimo sono indicate le esatte misure dell'area e il numero del lotto, e, riportati il nulla osta del coordinatore sanitario, il parere della commissione edilizia, le eventuali condizioni tecniche di costruzione, gli estremi del versamento del prezzo dell'area e dei diritti vari.

Art. 56 – Modalità per il rilascio dei permessi

1. La domanda del permesso di costruzione di cappelline funerarie di famiglie deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore dei lavori. Deve essere corredata dai relativi disegni, in triplice esemplare, eseguiti a lucido, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato.
2. Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1/20 ed un disegno che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Art. 57 – Caratteristiche tecniche di costruzione

1. Nella costruzione di cappelline ed edicole funerarie, è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
2. Compatibilmente col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantirne l'impermeabilità.
3. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a m. 5.00 dal piano di campagna del cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.
4. Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.
5. I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori: profondità: cm. 225 larghezza cm. 80 e altezza cm. 65.
6. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
7. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono i loculi gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 15 e debbono essere realizzate in cemento armato gettato in opera.

8. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantire la impermeabilità ai liquidi ed ai gas.
9. i loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unnico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm 5
10. Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fa loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5
11. Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi ed ai gas.
12. l'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm 5
13. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi
14. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni di spessore totale non inferiore a cm 15, sempre intonacati sulla parte esterna.
15. E' permessa anche la chiusura con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con malta cementizia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica
16. i loculi devono essere numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e viceversa e procedendo da sinistra verso destra

Art. 58 – Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è chiamata a dare il parere sui progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia.
2. Detta commissione, deve curare particolarmente la parte artistica del progetto badando che le forme, le misure ed ogni elemento di composizione siano in armonia tra loro e decorose e si adattino al particolare carattere architettonico del pio luogo nonché allo stile delle opere vicine, che i materiali impiegati siano di buona qualità che garantisca lunga durata e buona manutenzione
3. può essere richiesto il parere della commissione edilizia circa sistemazioni, opere generali, tracciamenti di zone nel cimitero.

Art. 59 – Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati a cura dell'impresa alla discarica o altro luogo a ciò autorizzato.

Art. 60 – Depositi materiali

1. i materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali
3. per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Anche nel corso di lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
5. tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.
6. a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra dovrà essere prestata apposita garanzia di ammontare determinato dall'ufficio tecnico comunale

Art. 61 – Divieto di sosta dei veicoli

1. E' vietato far sostare nell'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali

Art. 62 – Responsabilità

1. Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero in conseguenza della esecuzione dei lavori.

Art. 63 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro viene fissato dal Sindaco.
E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art. 64 – Lampade votive

1. Nei cimiteri è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive
2. Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe sono fissate da speciale capitolato.

Art. 65 – Posa lapidi – Iscrizioni

Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del Sindaco.

La richiesta per la posa lapidi come quella per iscrizione su chiusini deve essere presentata da imprese che esercitano prevalentemente ed effettivamente l'attività di marmista e che risultano iscritte alla competente categoria artigianale o industriale presso la Camera di Commercio.

Allegato alla domanda per posa lapidi deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.

Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere i m. 1,20 di altezza, m. 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di m. 1,60 devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissata sopra un solido zoccolo pure di marmo naturale dura.

I disegni di lapidi di eccezionale particolare fattura sono soggetti all'approvazione della Commissione Edilizia.

L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana.

Sono permesse solo citazioni in latino.

Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

La domanda per le iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

E' vietata la sostituzione del chiusino.

Art. 66 – Vigilanza lavori

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire

opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari ed è tenuto ad impartire disposizioni atte a rimuovere eventuali irregolarità e abusi.

Art. 67 – obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri

Capo XI – Imprese pompe funebri

Art. 68 – Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 69 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

Capo XII – Disposizioni finali e norme transitorie

Art. 70 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti"

Art. 71 – registro delle sepolture

1. Presso l'ufficio di stato civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari
2. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 72 – Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti,
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) La natura e la durata della concessione;
 - f) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 73 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. n. 285/90 e nel t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/34

Art. 74 – Competenza

1. Il cimitero ed i servizi relativi rientrano ai sensi dell'art. 51 del regolamento polizia mortuaria, nella giurisdizione esclusiva del Comune ed, organicamente, sono attribuiti all'area servizi demografici.
2. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materie:
 - a) Per lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica – il servizio tecnico LL.PP.;
 - b) Per la vigilanza generale – il custode cimiteriale
 - c) Per la polizia esterna – il servizio dei vigili urbani

3. Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di cimiteri e di servizi funebri, è promosso dal responsabile dei servizi demografici, salvo l'esecuzione, di concerto con questi, da parte di altri responsabili di servizio.

Art. 75 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.

1. per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. n. 1880/42, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione